COSTITUZIONI

DELLA

VENERABILE COMPAGNIA LAICALE

DI S. MARTINO

DI PERUGIA

*Detta comunemente de' Poveri vergognosi
e miserabili Infermi*

IN PERUGIA 1827.

DAI TORCHI DI GARBINESI E SANTUCCI

Con Approvazione

PREFAZIONE

La celebrità della Compagnia di S. Martino di questa città augusta si deve al suo medesimo fine, che è l' umanità *e la* beneficenza *per cui dice il ch. abbate Roberti, che eccellente addiviene ogni umana istituzione (Trattato sull' umanità del secolo XVIII.). Non meno però deve la sua celebrità al saggio piano di suo regime ed amministrazione, alle ben ripartite prerogative e incombenze della generale assemblea e dei diversi officj, ed in fine al modo onde gli officiali ne trattano e disimpegnano con carità e diligenza le respettive attribuzioni. Egli è questo il prezioso frutto delle costituzioni, o statuti, da cui per più di due secoli è stato governato il pio istituto: e quindi fù sempre lodevole cura de' suoi moderatori di fàrne dopo qualche epoca nuove edizioni, tanto per fornirne i novelli confratri che di tempo in tempo vengono aggregati, quanto per ridestarne col mezzo di nuova publicità più viva l'idea. Era questo il tempo opportuno, per le esposte ragioni, di pensare ad una ristampa, non essendovi stata altra edizione dopo quella dell' anno* 1778., *e mancando all' incontro un numero di copie pei signori Confratri ammessi nell' ultima generale congregazione. Di ciò pertanto sollecita la congregazione amministrativa ordinò nella sessione del dì* 18. *aprile* 1827. *che il codice delle costituzioni fosse con tutta precisione e nettezza ristampato, che vi si annotasse la modificazione o riforma recentemente prescritta dalla generale adunanza del* 15. *maggio* 1825. *sulla nomina del Priore in quanto all' ordine di tabella, e che nè fosse distribuito a tutti i signori Confratri un' esemplare. Allorchè ebbe luogo l' ultima edizione nel* 1778. *vi fu posto in fronte un discorso elegantissimo, che si crede del celebre Dott. Annibale Mariotti, onore e lume della Italiana Letteratura e della Perugina Università che uno*

era in quell' epoca dei cinque Consiglieri, nel qual discorso si offerì succinta e veridica istoria del Pio Stabilimento. Si priverebbe l'attuale edizione del più bel fregio, se non si tornasse ad onorarla di quel medesimo discorso istorico, che è il seguente.

Benigno Lettore, perchè tra le molte, ed ammirabili opere di cristiana pietà prodotte dai nostri maggiori, non v'è certamente ad alcuna inferiore la Compagnia di S. Martino, perciò in questa nuova edizione de' suoi antichi statuti, che con approvazione della Generale Congregazione, ora con qualche variazione dalle circostanze de' tempi resa indispensabile, si mettono nuovamente alla luce, l'antico seguendo; convenevole pare di premettere qualche notizia della sua benchè oscura origine, dalla quale apparisce quanto fosse lo zelo de' suoi primi Promovitori, e di quei che successivamente l'hanno non solo sino a dì nostri mantenuta, ma con somma lode accresciuta, eziandio con la ferma speranza, che gli uni, e gli altri saranno gloriosamente rimirati da quelli, che hanno ancor da venire.

Questa dunque Venerabile Compagnia, detta di S. Martino dal S. Protettore, di cui si propose imitare la carità verso il prossimo, fu circa l'Anno 1574. istituita in Perugia da alcuni pochi Divoti, che con tenue sussistenza soddisfecero in quei tempi, per quanto fu loro possibile, alle necessità dei Poveri, ed in modo particolare degl' Infermi; ma riconosciuta poi per un ottimo, e lodevole istituto, prese forma di Compagnia, crescendo il numero de' Fratelli, che oggidì ascendono a più di quattrocento, ed aumentandosi in facoltà, non meno queste, che quelli, s'impiegano al profitto universale de' Poveri nelle maniere che seguono.

Mantiene aperta una delle migliori Spezierie della Città, per somministrare ai poveri Infermi gli opportuni medicinali. Stipendia sei Medici, ed altrettanti Chirurgi, che con Visite continue accorrono al bisogno di quei po-

veri, che si trovano malati, e però restano per ogni Porta, o Rione della Città alternativamente deputati alcuni Fratelli, che hanno il faticoso caritatevole incarico di visitare i medesimi Infermi, sollevandoli, e provvedendo ai loro bisogni con elemosina in danaro.

In tempo di grave penuria dispensa particolari elemosine per la città e per il contado, mettendo a tale effetto annualmente a moltiplico una buona somma di danaro, secondo il Breve in tal particolare emanato sotto il dì 20. Novembre 1765 dalla s. mem. di Clemente XIII.

Riceve per alcuni giorni in un suo Spedale quei poveri convalescenti, che escono dallo Spedale grande della Città, acciò più agevolmente riacquistino con il buon trattamento, che hanno, la desiderata salute.

In una sua casa dà ricovro a molte povere Donne, che prive di abitazione vivono ivi insieme ragunate, e sono particolarmente nei loro bisogni di medicamenti ed elemosine provvedute.

Distribuisce ogni anno a più povere oneste Zitelle della Città molte doti di diverse somme, e valore.

Sostiene la povertà di persone Nobili e Civili con mensuali, e straordinarie segrete elemosine.

Non manca di sovvenire i Religiosi mendicanti, e particolarmente i Capuccini, e le Capuccine, ed a queste, come più povere, fornisce con non mediocre spesa buona parte del bisognevole.

Nella sua Chiesa, detta di S. Ercolano, *già surrogata all' Oratorio, che avevasi in* P. S. A., *dopo che dalla munificenza del Sommo Pontefice* PIO VI. *felicemente, e gloriosamente regnante è stato questo augusto venerabile Tempio alla Compagnia gratuitamente e senza alcun peso, con le annesse case, concesso, per il passaggio che i PP. Barnabiti fecero nel collegio degli estinti Gesuiti; fa sodisfare molti e diversi legati, secondo le pie disposizioni de' Testatori: e con molti suffragi finalmente suffraga l'anima de' Fratelli, ognuno de' quali alla morte conseguisce inviolabilmente un Trentesimo. Ha anche il peso, che gelosamente eseguisce di fare in altre Chiese adempire*

a diversi legati, soggiacendo alle occorrenti spese da' Testatori volute.

Siccome poi ogni Adunanza va facilmente a terminare, se non è regolata da Leggi, e governata da' Capi, perciò dai Fratelli della Compagnia di S. Martino sono state fatte in varj tempi diverse Costituzioni, e deputati furono al governo della medesima un Priore e cinque Consiglieri, da' quali tutti gli altri Officiali e Ministri dipendono. Dell' elezione, e Offizio de' medesimi, come ancora di quello de' Fratelli, e di tutt' altro alla Compagnia appartenente, se ne parla ne' seguenti Capitoli.

CAPITOLO I.

Dell' Elezione, Officio, e Potestà del Priore

La seconda Festa di Pasqua di Resurrezione, subito finito il Vespro della Cattedrale si raduneranno i fratelli nell' Udienza, o nella Chiesa della Compagnia, e dette le solite preci si farà leggere dai Ministri della Compagnia il Ristretto dell' Entrate e dell' Uscita di quell' anno; quindi il Priore esorterà i Fratelli all' elezione di altro soggetto, che con carità e diligenza sia per esercitare l' Offizio di Priore, la di cui elezione si farà nel modo seguente.

Ognuno dei Fratelli presenti che saranno almeno in numero di 60., potrà in un' Urna, che a tale effetto porterà in giro il Notaro della Compagnia, una Poliza nella quale sarà scritto intelligibilmente il nome di quello, che crede idoneo per l' Offizio di Priore, (*) Ciò fatto, il Notaro leggerà ad alta voce tutte le Schedole, notando i Voti, che avranno ciascuno de' nominati, e quello il quale avrà maggior numero di Voti resterà eletto per Priore della Compagnia; avvertendo inoltre, che se accadesse, che due, o più avessero lo stesso numero di nomine, si scriveranno i loro nomi in distinte eguali polize, e quindi piegate se ne farà l' estrazione, giacchè quello che per primo resterà estratto deve restare eletto Priore.

Il di lui Offizio durerà un anno, ma potrà essere ancora rifermato, e questa riferma potrà farsi a viva voce. Si proibisce per altro espressamente, che nessuno possa in qualsivoglia modo essere eletto, o rifermato, oltre il quarto Anno

Nominerà uno dei Fratelli a sua elezione per Vice-Priore, il quale in sua assenza avrà la medesima autorità, e facoltà in tutto, e per tutto.

(*) Quì cade la riforma di cui nella prefazione in conformità della risoluzione presa nell' adunanza del 15. *Maggio* 1825.

Avrà il Priore il primo luogo nelle Congregazioni, e dove si troverà con i Fratelli per Negozj della Compagnia.

Farà intimare dal Mandatario le Congregazioni generali, e particolari.

Ogni Anno dentro l' Ottava della Commemorazione de' Morti farà celebrare nella Chiesa della Compagnia otto Messe di Requie, e due Cantate con l' Esequie, applicando i Sagrificj per l' anima de' Benefattori, e Fratelli defonti.

Ogni Settimana farà celebrare due Messe nella stessa Chiesa con l' applicazione del Sagrificio, una per l' anima dei Fratelli e Benefattori morti, e l' altra per i Fratelli, e Benefattori vivi.

Userà ogni diligenza possibile, perchè con puntualità vengano adempiti tutti quegli Obblighi, e Pesi a cui è soggetta la Compagnia per le pie disposizioni dei diversi Benefattori Testanti: a tale effetto si terrà nella Udienza della Compagnia, nella quale si risiede per i negozj della medesima, una Tabella dove sieno notati distintamente tutti i suddetti obblighi.

Quando morrà alcun Fratello farà affigere una Tabella col nome del Defonto alla Porta della Chiesa di S. Ercolano, ed altra alla Porta della Udienza, acciòcche i Fratelli ne abbiano più facilmente notizia, e possano adempire all' obbligo che hanno in tale occasione, come diremo al cap. 7. Farà poi celebrare anche trenta Messe di morti, ed applicare il sagrificio per l'anima del Defonto, procurando di far ciò eseguire nella Chiesa della Compagnia colla possibile sollecitudine.

Sottoscriverà i mandati d' uscita, ed altri ordini, come anche le polize dei convalescenti, e le cedole delle Doti ec.

Potrà pigliar possesso dei beni, riscuotere, far quietanze anche con la cessione delle ragioni, purchè mai possano ritorcersi contro la nostra Compagnia, e che tutto il denaro esatto si metta, immediatamente, e nell' atto medesimo in mano del Depositario. Potrà far Mandati di procura ai Procuratori eletti dalla Congregazione partico-

re per qualsivoglia lite, e causa con facoltà di sostituire, ed altre clausole solite apporsi alli Procuratori *ad Lites* da stendersi in amplissima forma.

Potrà rimuovere e licenziare l'Esattore, i Fattori di Campagna, il Mandatario, l' Ospedaliero, il Sagrestano, il Chierico, ed i Lavoratori, riservando il licenziare gli altri Offiziali e Ministri alla Congregazione particolare.

Potrà affittar Case, Botteghe ec. per la solita risposta, o maggiore, ma dovendosi considerabilmente calare lo farà colla partecipazione della Congregazione particolare.

Dovrà ogni anno una volta rivedere i conti al Depositario, Custode, Fattori, ed altri, che manegiassero robba della Compagnia, e saldargli, sottoscrivendo insieme col Revisore, o sia Computista i loro libri.

Sottoscriverà i Mandati o siano ordini al Procuratore, ed esattore di Roma per i pagamenti del denaro esatto, o che altrimenti avesse esso in mano della nostra Compagnia.

Come anche sottoscriverà tutti gl' ordini diretti al Custode per l'esito, e somministrazione dei generi, sia per i salariati, elemosine, vendita, o altro.

Sarà offizio del Priore il far intendere a quei Fratelli, che fossero cassi dalla Compagnia, secondo la disposizione di queste Costituzioni, che sono incorsi in questa pena, perchè non ne possano allegar l'ignoranza.

Finito che avrà l' uffizio resterà Consigliere per quella Porta, nella quale è descritto con le medesime prerogative e facoltà degli altri Consiglieri, e delle quali si parlerà nel capitolo seguente.

In tutti poi gli altri negozj della Compagnia il Priore procederà con l' approvazione, e voto dei Consiglieri, o maggior parte di essi, alli quali congiuntamente col Priore, in virtù del presente capitolo, si dà ogni autorità e facoltà necessaria ed opportuna circa tutti li beni e cose della Compagnia, di permutare, e vendere, ed in qualsivoglia modo quegli alienare, purchè il prezzo si depositi in mano del depositario immediatamente. Similmente il Priore co' Consiglieri eleggeranno Avvocati, Procuratori, Medici, Chirurgichi, Depositario, Custode,

e generalmente tutti gli altri Offizi, e Ministri, aggiungendone ancora de' nuovi in caso di bisogno, ed assegnando a loro arbitrio ai medesimi oneste e convenienti provisioni.

Se poi accadesse, che il Depositario avesse in mano della nostra Compagnia moneta eccedente il bisogno: si ordina espressamente, che resti a carico del Priore, e Consiglieri, perchè il suddetto denaro in avvenire s'impieghi, dopo fatti i necessarj riattamenti, o in compra di LL. di MM. non vacabili, o in compra di beni stabili, proibendo però, che non si diano a Censi, o Cambio, o altro interesse, se non se alle Comunità, Collegj, Fraternite, e Luoghi Pii.

CAPITOLO II.

Dei Consiglieri, e loro Offizio

Eletto il Priore. dovranno i Fratelli eleggere i Consiglieri uno per porta, eccetto quello della Porta, per la quale è descritto il Priore passato, per la quale, terminato il Priorato, rimane il medesimo Consigliere, cocome si è detto nel Capitolo I.

E per fuggire la lunghezza i Consiglieri saranno eletti dai soli fratelli delle respettive Porte: L'elezione poi di ogni Consigliere si farà dai fratelli della sua porta, per schedole nel modo stesso, che si fa del Priore, e quello che avrà avuto più Voti rimarrà eletto Consigliere.

Anche l'uffizio di Consigliere non dura che un anno, ma anche questi possono essere rifermati nel modo stesso, che si è detto del Priore: anzi ogni e qualunque volta rimane rifermato il medesimo Priore, s'intenderanno rifermati anche tutti li Consiglieri.

Si dovrà la precedenza al Consigliere di quella Porta, per la quale è descritto il Priore, e quindi succederanno gradatamente gli altri secondo il solito giro delle Porte.

Dovranno intervenire a tutte le Congregazioni, sì generali, che particolari, ed ivi consigliare liberamente il Priore, secondo la loro coscienza, e senza riguardo alcuno di particolare interesse.

Dovranno scegliere tra i fratelli i Visitatori de'miserabili infermi, e sarà lodevole cosa, che frequentemente insieme col Visitatore vadano ancor essi a fare il giro della Porta, per potere provvedere e riferire alla Congregazione i particolari bisogni.

Sarà anche loro officio aver cura delli poveri vergognosi della loro Porta; e poveri vergognosi son quelli che sono di buona vita, e si trovano in necessità, e per le qualità loro si vergognano, e non possono mendicare nè andare allo Spedale: per tali poi saranno approvati dalla Congregazione particolare, non essendo neppur necessario che di tale approvazione se ne registri memoria nel libro delle Congregazioni. Questi poi saranno dai Consiglieri sovvenuti con carità, secondo le forze della Compagnia e con circospezione, considerando la qualità della nascita, e il numero delle persone. In questo caso potrà allo stesso Consigliero dirigersi dal Priore il mandato, ed esso di sua mano farà la ricevuta del denaro da impiegarsi per sovvenire tali poveri vergognosi.

CAPITOLO III.

Del Depositario

Il Depositario sarà eletto dal Priore, e dai Consiglieri con quella provisione, obblighi, e sicurtà che più sembreranno ai medesimi opportuni, ed il di lui officio durerà a loro arbitrio.

Avrà questo la custodia di tutti i Denari, e terrà i necessarj libri, ove distintamente, e giornalmente noterà tutta l'Entrata, e l'Uscita. Avrà anche altri libri separati, ne' quali scriverà le risoluzioni della Congregazione, i ricordi degl' Istromenti, che si faranno per mano del Notajo, ed altri interessi, ed affari della Compagnia ec.; e tutti i libri si riporranno ben custoditi

nell' Archivio della medesima. Noterà anche tutti i fratelli, che di mano in mano saranno vinti e surrogati a' Defonti, aggiungendovi il tempo della loro ottenzione. In fine del suo officio, oltre rendere esatto conto di ciò che gli è in mano pervenuto, consegnerà tutto in mano di chi gli succederà in tale officio.

Non darà elemosine, nè spenderà denaro in minima quantità, senza il Mandato sottoscritto dal Priore.

Farà ogni anno insieme col Revisore, o sia Computista il ristretto dell' Entrata ed Uscita della Compagnia, per leggersi nella Congregazione generale il secondo giorno di Pasqua, quando cade l' elezione degli Offiziali sopradetti.

Dovrà essere presente a tutte le Congregazioni sì generali, che particolari, e noterà diligentemente in libro a ciò destinato tuttociò che nelle medesime sarà risoluto.

In fine dell' Anno darà il libro dell'Entrata ed Uscita in mano del Revisore, o Computista, perchè vengano saldati i suoi conti, il quale saldo sarà nel medesimo libro sottoscritto e dal Priore, e dal Revisore suddetto, avvertendo, che sarà in arbitrio del Priore il chiedere il rendimento de' conti, anche prima che termini l' anno.

CAPITOLO IV.

Del Revisore e Computista

Sarà eletto dalla Congregazione particolare, e dovrà in fine di ciascun anno, e quando più piacerà al Priore rivedere con ogni accuratezza al Depositario, al Custode, Fattori, ed a tutti gli altri offiziali, ministri, lavoratori ec. e sottoscrivere i conti, ed i libri insieme col Priore medesimo.

Terrà inoltre esatta scrittura circa tutte l' Entrate, ed Uscite della Compagnia, con le respettive necessarie distinzioni, ed a tale effetto avrà i suoi Libri Maestri, ad uso di buono e diligente Computista.

Il suo Officio durerà ad arbitrio del Priore, e Consigliere, come si è detto del Depositario, e questi avran-

no la facoltà di accordare a tali Offiziali un congruo, ed onesto assegnamento.

CAPITOLO V.

Dei Visitatori degl' Infermi

Dai Consiglieri delle respettive Porte si troveranno, e nomineranno a Mese per Mese i Visitatori d'Infermi: e se il bisogno il richiedesse per la moltitudine delle malattie se ne potranno nominare anche più d'uno, ed a questi visitatori si dirigerà dal Priore il Mandato, acciò possano avere l' occorrente denaro da distribuirsi in elemosina ai poveri Infermi. Non visiteranno se non quelli, che hanno l'attestato della povertà, e che il Medico, ed il Chirurgo attesterà, che sono veramente malati.

Sarà dunque offizio del Fratello Visitatore d'invigilare per la propria Porta sù dei miserabili Infermi, e per tali s' intendono quelli, che non possono andar fuori di Casa mendicando, ed accudire a' loro mestieri, ed interessi, e che non hanno Genitori, o Fratelli, da' quali possono ottenere soccorso. Questi saranno dal Visitatore con carità visitati, sovvenuti di qualche elemosina, secondo quello che potrà fare la Compagnia; ed oltre ad aver attenzione, che sieno dal Medico, e Chirurgo puntualmente assistiti, gli conforterà ancora, e gli esorterà alla pazienza, e particolarmente ai Sagramenti della Chiesa. Però si proibisce ai Visitatori di visitare qualunque Infermo più di venti giorni, se non produce la Fede del proprio Parrocchiano di essersi confessato.

Nel fare le Visite potrà andar solo, e condurre seco il Medico, avvertendo, che l'Elemosina si costuma passarla agl' Infermi ogni Settimana.

Terranno i Visitatori per ogni Porta un Libro, che loro sarà consegnato dal Depositario, e nel medesimo descriveranno le Visite fatte con tutti i Nomi dei miserabili Infermi col giorno della Visita, e colla quantità dell'Elemosina a ciascheduno somministrata.

Del Denaro, che avranno per la Visita con il Mandato del Priore ne faranno Ricevuta al Depositario.

Procureranno che gl' Infermi non manchino anche di spirituali ajuti, e che sieno sovvenuti con le opportune medicine. Però dovranno anche sottoscrivere le Ricette, che agli Infermi spedisce il Medico della loro Porta, ma non mai quelle di altri Medici, acciò con la loro sottoscrizione possano essere dallo Speziale della Compagnia somministati i Medicamenti. Perchè poi vi sono molti Medicinali che la Compagnia non è consueta di somministrare, però in caso di vero bisogno, secondo la qualità delle persone, e le circostanze dei Casi, se troveranno vera urgente necessità ne parleranno con i respettivi Consiglieri, o con il Priore per poter ai medesimi infermi, o somministrare il bramato medicamento, o sovvenirli con istraordinarie elemosine.

Finito il tempo del loro Uffizio rivederà loro i conti il Priore, ripigliando, e sottoscrivendo il libro per consegnarlo al successore nell' Uffizio di Visitatore.

Oltre i Visitatori degl' Infermi dovranno il Priore e Consiglieri eleggere a viva voce altri cinque Fratelli anziani, e dabbene uno per Porta, e l' offizio di questi sarà di visitare i Fratelli infermi della loro Porta, esortandoli alla pazienza cristiana, alla pratica delle virtù, ed a ricevere i Ss. Sagramenti della Chiesa, e trovando, che qualche Fratello infermo si trovasse in bisognosa necessità, la riferiranno al Priore, o Consigliere perchè possano sovvenirlo.

CAPITOLO VI.

Dei Visitatori de' Beni

Perchè i beni della Compagnia stieno sempre in buono stato, ed abbiano la necessaria coltura, però sarà peso del Priore e Consigliere di scegliere, e deputare uno, o due Fratelli dei più intendenti delle cose della Campagna per Visitatori dei Beni. L' Uffizio di questi durerà ad arbitrio, e dovranno insieme col Priore,

col Depositario, e con i Fattori visitare tutti i Beni della Compagnia, e noteranno diligentemente tutto ciò, che crederanno utile, e necessario in ogni luogo, e podere, sì per le case, che per la campagna; e questa nota rimarrà in mano del Priore perchè possa far dare a tutto la più sollecita possibile esecuzione.

CAPITOLO VII.

Del modo di ricevere i Fratelli

Quelli che desiderano di essere ascritti alla Compagnia di S. Martino dovranno da se stessi domandare il luogo al Priore, il quale li proporrà nella Congregazione particolare per esser vinti nella medesima. Se dalla detta Congregazione particolare del Priore e Consiglieri saranno vinti si proporranno nella Congregazione generale, nella quale nessuno s' intenderà vinto se non avrà tre quarti de' voti favorevoli. Vinto che sia si scriverà dal Depositario il suo nome nel Ruolo dei Fratelli, ponendolo per quella Porta per cui l' aveva destinato e proposto il Priore.

Nella compagnia di S. Martino possono essere ammessi per Fratelli ogni sorte di persone di qualsivoglia grado e condizione, purchè siano uomini dabbene, timorati di Dio, amatori del prossimo, e che con l'esempio, e con gli ajuti temporali possano essere di giovamento alla compagnia, ed ai poveri.

Il numero dei Fratelli sarà di soli ottanta per ogni Porta, e così di quattrocento in tutto. Se per altro le circostanze de' tempi l'esigeranno, si potrà aggiungere qualche Fratello sopranumero, che passerà numerario, di mano in mano che mancheranno gl' altri per ordine di anzianità nell' essere stati vinti Fratelli.

CAPITOLO VIII.

Dell' Uffizio de' Fratelli

Dovrà ciascun Fratello trovarsi presente a tutte le Congregazioni generali per le quali, o sarà avvisato dal Mandatario, o sarà secondo il consueto pubricato l' invito, ed in esse con carità, ed umiltà esporrà il suo sentimento intorno alle proposte, consultando sempre la propria coscienza, e senza alcun riguardo di rispetto umano, o particolare interesse. Farà anche lo stesso se verrà chiamato a qualche Congregazione particolare per affari della Compagnia.

Dovrà essere obbedientissimo al Priore, ed essendogli imposta cosa alcuna per la Compagnia, e particolarmente l' Officio di Visitatore de' poveri nfermi, scopo principale di tale Istituzione, l' eseguirà con ogni prontezza, e con carità; e se avesse qualche giusta, e ragionevole cagione, per iscusarsene, lo faccia con ogni dovuta umiltà. Gli uffizj commessigli, gli eserciti con ogni diligenza, e se per tre volte continue ricusasse l' Offizio di Visitatore, o altro, s' intenda e sia casso dalla Compagnia.

Morendo alcuno dei Fratelli saranno tutti obligati di udire per l' anima del Defonto una messa, e recitare tre *Pater* e tre *Ave* in suffragio della medesima.

Si ricorderà ognuno di fare orazioni per i Benefattori della Compagnia, ed a quest' effetto nell' Udienza, o Offizio della medesima vi sarà una Tabella con i nomi dei detti Benefattori.

Sarà obbligato osservare inviolabilmente tutte le presenti Costituzioni, e tutte le altre, che secondo le circostanze de' tempi verranno stabilite dalla Congregazione generale e particolare.

Si esorta ogni Fratello a confessarsi almeno una volta il Mese.

Se tra Fratelli vi fosse lite inimicizia e discordia, cercherà il Priore e Consiglieri di usare ogni diligenza per ridurli alla pace, e quiete, non lasciando mezzo intentato, facendolo sempre con vera cristiana carità.

CAPITOLO IX.

Delle Congregazioni

Il Priore farà intimare per mezzo del Mandatario un giorno avanti, tanto le Congregazioni generali di tutti i Fratelli, quanto le particolari dei Consiglieri, nelle quali non trovandosi esso presente, terrà il suo luogo il Vice-Priore, e non essendovi questo, il Consigliere di quella Porta, nella quale è il Priore.

Nel principio, e nel fine di dette Congregazioni si diranno le solite preci, ed orazioni.

Non si potrà alcuna cosa risolvere nelle Congregazioni generali, se non sono almeno 60. Fratelli, e nelle particolari se non vi è Priore, o chi faccia le sue veci, e tre Consiglieri. I partiti s'intenderanno ottenuti, quando sarà la maggior parte de' Voti favorevoli, eccettuando solamente i casi detti di sopra.

CAPITOLO X.

Del Custode de' Magazzini

Il Custode sarà eletto dal Priore, e dai Consiglieri con quella provisione, obblighi, e sicurtà, che più sembreranno ai medesimi opportune, ed il di lui offizio durerà a loro arbitrio.

Sarà poi offizio del medesimo di tener cura particolare de' Grani, Minuti, Vino, ed Olio, e di qualunque altra sorte di Frutti, che si raccoglieranno nei Beni, e per qualsivoglia titolo, e causa apparteranno alla Compagnia. Non esiterà peraltro cosa alcuna, senza il permesso del Priore, ed ogni anno renderà esatto conto di tuttociò, che ha rimesso, esitato, e che rimane presso del medesimo nei Magazzeni. Inoltre, allorquando gli venga ingiunto andrà ancora a riconoscere i beni della Compagnia, per vedere se i Fattori hanno cura de' medesimi.

CAPITOLO XI.

Del Sagrestano, Chierico, Esattore, Notaro, Spedaliere, Mandatario e Fattori di Campagna

Dovranno eleggersi tutti questi Ministri, ed offiziali dalla Congregazione particolare, alla quale apparterrà fissar loro un congruo assegnamento, e provisione; ritirandone quelle sicurezze, e sicurtà che crederà più utili e necessarie, ed aggiungendo ai medesimi quei pesi, ed obblighi, che esigeranno le circostanze de' tempi, e il buon servizio della Compagnia. Però il loro offizio durerà ad arbitrio del Priore, come già si è detto di sopra.

Il Sagrestano invigilerà nel buon servizio della nostra Chiesa di S. Ercolano, avvertendo, che tutti i Cappellani eseguiscano il loro dovere; e farà che le Messe sieno ben distribuite. Terrà poi conto della Cera che gli sarà consegnata, delle Sacre Suppellettili, e non potrà fare alcuna straordinaria Funzione nella medesima Chiesa, e molto meno prestar cosa alcuna di ciò che avrà avuto in consegna, e nell' atto della quale presterà idonea sicurtà, senza espressa licenza del Priore *pro tempore*.

Il Chierico poi dipenderà dal Sagrestano, e sarà sua ispezione di assitere alla Sagrestia, di accomodar la Chiesa in occasione delle Feste e Funzioni, e di tenerla sempre netta, e pulita.

L' Esattore oltre ad insistere perchè i Debitori della Compagnia paghino pontualmente, costringendoli ancora con ordine del Priore con rimedj legali, dovrà ancora, quando accade il caso del pagamento delle Doti, prendere esatta informazione dei Fondi sulli quali si rinvestiranno, come si dirà in appresso, e con l'ordine del Priore ne farà ancora la relazione in scritto per conservarsi nell' Archivio della Compagnia, ed a tale effetto sarà sempre bene di deputare a tale impiego un Uomo diligente, dabbene, e di professione legale.

Il Notaro interverrà a tutte quelle Congregazioni, per le quali sarà avvisato siano particolari o generali, ed allorquando stipulerà alcun Istromento in cui ci abbia interesse la Compagnia dovrà ad essa darne pubblica copia per collocarla nell'Archivio della medesima Compagnia.

Dovrà l' Ospedaliere aver cura de' poveri Convalescenti, e riceverli coll' ordine del Priore, e servirli, ed assisterli con pulizia, e carità, e terrà conto di tuttociò che appartiene all' Ospedale e che avrà avuto in consegna.

Sarà peso del Mandatario avvisare i Fratelli ogni volta che dal Priore gli sarà comandato, non solo per le Congregazioni, ma per tutt' altro che possa occorrere; però dovrà presentarsi ogni giorno nella nostra Udienza, e sarà suo peso di tenerla pulita, ed in ordine.

I Fattori poi di Campagna visiteranno continuamente i Beni della Compagnia; invigileranno perchè siano ben mantenuti, e buonificati, perchè i Coloni facciano il lor dovere, che non manchino de' Bestiami opportuni, e specialmente avranno il peso di attendere alle raccolte. Ogni Anno poi, ed ogni volta che piacerà al Priore dovranno rendere esatto strettissimo Conto di loro amministrazione, rendendo ragione delle spese, e del denaro, che per le vendite di Bestiami, o altro gli possa essere pervenuto in mano, ed a tale effetto dovranno ogni mese dar nota di ciò che avranno esatto, e speso per la Compagnia.

Generalmente poi ognuno, e ciascuno di questi dovrà adempire tutti gli obblighi, pesi, patti, e capitoli, che dalla Congregazione particolare saranno giudicati necessarj, ed utili per la Compagnia, con farne anche pubblico Istromento per mano di Notaro, o altra publica scrittura prestando Fidejussioni, o altro che parrà più giusto, ragionevole e vantaggioso al Priore, al quale dovranno ubbidire e dal medesimo dipendere.

CAPITOLO XII.

Modo, ed ordine da osservarsi nella distribuzione delle Doti da darsi dalla Compagnia

Dovendo la Compagnia di S. Martino dare ogni anno per obblighi lasciati dai Testatori diverse Doti a povere oneste Zitelle in questa Città, e suo Contado, sebbene fosse negli antichi tempi solito, di eleggersi le medesime Zitelle a voti dal Priore, Consiglieri, ed alcuni Fratelli, pure fu cambiato un sì fatto sistema rimettendo alla sorte la collazione delle medesime Doti, che vengano ogni anno conferite alle Zitelle di una Porta, secondo il solito giro delle medesime. Siccome peraltro procurar si deve che solameute venghino graziate del Sussidio Dotale quelle, che per povertà, ed onestà ne sono meritevoli, essendo questo stato sicuramente lo scopo della pia volontà dei Testatori, però non potranno essere imbossolate, ed ottarvi se non quelle che hanno i seguenti necessarj Requisiti.

I. Che sia Cittadina di Perugia, o che abbia in detta Città stabilmente abitato per lo spazio di anni 10 almeno.

II. Che abbia abitato almeno anni cinque continui in quella Porta per la quale corrono le Doti, e per cui supplica di essere ammessa.

III. Che giustifichi con la Fede del Battesimo di aver anni 15. compiti.

IV. Che produca l' attestato di esser povera, zitella, nata di legittimo matrimonio, di buona vita, condizione, e fama, ed oltre la fede del proprio Parrocchiano sia firmata l' attestazione ancora da persone dabbene, ed informate.

Questi stessi Requisiti dovranno avere anche le Zitelle della Parrocchia di S. Fortunato per la quale ha la Compagnia l' obbligo di distribuire ogni Anno una Dote di Scudi 27. 59. 1. si avverte peraltro, che in quell' Anno, che correranno le altre Doti per P. S. A. prima si farà l' estrazione di quella della Parrocchia di S. Fortunato, ed a riserva dell' estratta, e di quelle

che hanno avuto altre volte qualche sussidio Dotale della Compagnia, che restano escluse da nuovamente concorrervi, come si dirà in appresso, le altre saranno imbossolate per le altri Doti con le Zitelle dell'altre Parrocchie della medesima Porta.

Per la Dote poi di Scudi 9. 22. che si dispensa un' Anno per la Parrocchia di S. Andrea delle Fratte secondo la pia volontà di chi l'ha ordinato, e l' altro per le Parrocchie de' sobborghi, secondo il solito giro delle Porte, le concorrenti alle medesime dovranno mostrare di esser nate nella detta cura di S. Andrea delle Fratte, o almeno di abitarvi, e di esservi state per lo spazio di due anni, e questa abitazione almeno di due anni, dovranno averla anche quelle delle Parrocchie dei Subborghi, oltre i requisiti dell' età e buon costume, nel modo stesso, che si è detto sopra delle altre.

Ogni anno si distribuiranno le Doti per una Porta, girando in cinque anni tutte le Porte della Città, e nell'esame de' Requisiti, ed estrazione delle Doti si terrà l' ordine seguente.

La prima Domenica di Febbrajo, o altro giorno da destinarsi dal Priore si raduneranno nell'Uffizio dell'Udienza di S. Martino, insieme con il Priore anche i Consiglieri, ed inoltre anche qualche Fratello, che sarà stato per ordine del Priore dal Mandatario avvisato. Recitate le solite Preci, si formeranno primieramente cinque Bussoli, uno per Porta di tutti i Visitatori, che sono stati per ciascheduna Porta in quell' anno, e da ogni Bussolo se ne estraranno a sorte due, che saranno diligentemente notati dal Notaro, e dal Depositario.

Si faranno inoltre altri cinque Bussoli, (o Sacchetti e vi si metteranno i nomi dei Fratelli più anziani della Compagnia, dalla metà della Tabella in sù, ognuno per la sua Porta, e da ognuno di questi bussoli se ne estrarranno a sorte altri cinque Fratelli, i nomi de' quali si noteranno diligentemente come sopra, e se gli estratti fossero assenti da questa città, si tirerà a sorte altro nome in luogo dell' assente.

Questi trentacinque Fratelli estratti nel modo suddetto dovranno prendere esatta informazione di tutte le Zitelle, che supplicano per essere ammesse al Dotale Sussidio. A tal effetto si manderà ai medesimi un foglio coi nomi distinti di ogni Parrocchia di tutte le Concorrenti, perchè possano indagare se in esse concorrono le qualità sopra espresse. Si proibisce però alli suddetti Fratelli l' andarle a visitare a Casa, ma questo apparterrà al Priore e Consiglieri, i quali unitamente faranno tal visita in giorno da destinarsi dal Priore stesso prima dell' estrazione.

Trovandosi poi, che alcuna non meritasse di essere ammessa al Dotale Sussidio paleseranno i Fratelli Informatori i giusti motivi al Priore, e Consiglieri, avvertendo in tal particolare di usare ogni più scrupolosa, e delicata segretezza, acciò dall' esclusione non nasca discredito all' Esclusa, e se i motivi sieno giusti e ragionevoli, dovrà decidersi, e stabilirsi dalli medesimi Priore, e Consiglieri.

La Domenica poi precedente la Festa di S. Mattia Apostolo nella nostra Udienza, o in altro luogo da stabilirsi dal Priore in ora conveniente, dopo che saranno radunati il Priore e Consiglieri, ed i 35. Fratelli informatori, come sopra estratti, o la maggior parte di essi, si farà primieramente un Bussolo con i nomi di tutte quelle Zitelle, che concorrono per la Dote da darsi per la Parrocchia di S. Fortunato, e riposte le Schedole con i nomi di quelle, che come si è detto hanno li necessarj Requisiti, in tante palle di legno uguali, il che si farà alla presenza di tutti i sopraddetti; per le mani di un' innocente Fanciullo si estrarrà una palla, e quella Zitella, il cui nome si trova nella stessa descritto, è quella, che rimane graziata della Dote di Scudi 27. 59. 1.

Quindi si farà lo stesso per la Dote da darsi vicendevolmente o per la Cura di S. Andrea delle Fratte, o per le Parrocchie dei Subborghi, e imbussolati i nomi, come sopra di quelle, che hanno i necessarj Requisiti, dallo stesso Fanciullo se ne estrarrà una, e

quella , che ivi è descritta , otterrà l' altra Dote di Sc. 9. 22.

Finalmente si formerà il terzo Bussolo o Sacchetto con i nomi di tutte le Zitelle trovate idonee a concorrere , e fornite delle prerogative sopra enunciate di quella Porta , per cui corrono in quell' anno le Doti ; avvertendo , che se corre per P. S. A. devono essere incluse anche le altre Zitelle della Parrocchia di S. Fortunato , come già si è avvertito, e messe tutte le Schedole con i respettivi nomi di ciascheduna delle concorrenti in tante palle uguali di legno , poste tutte in un Sacchetto , e questo più volte agitato , e mosso , il medesimo Fanciullo estrarrà interpollatamente una per volta dodici palle , ed il Notaro , ed il Depositario noteranno i nomi delle dodici Zitelle estratte .

Queste poi la mattina di S. Mattia Apostolo si porteranno nella Chiesa di S. Ercolano della nostra Compagnia insieme con le altre due della Campagna , e della Parrocchia di S. Fortunato , ed ivi dopo essersi confessate , alla presenza del Priore , Consiglieri , Depositario , e Notaro assisteranno alla Messa , con le Orazioni dello Spirito Santo , nella quale saranno ancora communicate , e terminata la Messa , e recitato l' Inno *Veni Creator* , il Sacerdote celebrante leggerà ad alta voce i nomi delle dodici Zitelle , e di mano in mano riporrà la Schedola in altrettante palle uguali di legno , e poste tutte in un Sacchetto , e questo , come sopra mosso , ed agitato per le mani pure d' innocente Fanciullo , ne farà estrarre N. 4. successivamente , e la prima , che verrà estratta otterrà la Dotale Elemosina di Sc. 92. 09. 1. La seconda , e la terza avranno il Sussidio di Sc. 27. 59. 1. , e la quarta quello di Scudi 25. 41. Le altre poi che rimangono nel Sacchetto , perchè non sieno affatto sconsolate avranno dal Depositario immediatamente due piastre per ciascheduna , e tutte pregheranno Iddio per i pii Benefattori , ed Istitutori di queste Elemosine .

Se poi fosse accaduto , che per quella Porta per cui corre la Dote fosse ritornata o in tutto , o in parte qual-